



CITTÀ DI TERMINI IMERESE
PROVINCIA DI PALERMO

QUARTO SETTORE - FINANZE E BILANCIO
UFFICIO TRIBUTI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

(Approvato con Delibera n° 79/C del 22/06/1994 e modificato con Delibera Consiliare n° 47 del 16/09/2002 che ha abrogato il Capo 2°)

Modificato con Delibera di Consiglio n° 69 del 2 ottobre 2006

Modificato con Delibera di Consiglio n.55 del 25/07/2012

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina nel territorio comunale le modalità di esecuzione e l'applicazione della imposta relativa alle forme di pubblicità contemplate dal D. Legislativo 15 Novembre 1993, n° 507.

Disciplina altresì nello stesso ambito territoriale il servizio delle pubbliche affissioni e la conseguente riscossione dei diritti dovuti.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nell'ambito territoriale del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

- ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Agli effetti del presente, a norma dell'art. 2 del citato D. L.vo 15/11/1993, n° 507, questo Comune, avendo alla data del 31/12/93 una popolazione residente di complessive 28.440 abitanti, cioè compresa tra 10 e 30 mila abitanti, rientra nella 4° classe impositiva ed applica le tariffe previste nei successivi ai tempi del presente Regolamento.

- ART. 3 - REGOLAMENTO E TARIFFE

L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti relativi al servizio delle pubbliche affissioni è regolata dal presente Regolamento, che disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e nel contempo stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione alle esigenze di pubblico interesse.

Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberati dal Consiglio Comunale ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Giusto quanto statuito dall'art. 10 della Legge 28/12/2001, n° 448, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO SECONDO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

(Abrogato tutto il Capo II°, tranne il 3° comma dell'Art. 23 giusta Delibera C.C. N° 47 del 16/09/2002)

- **ART 4.** PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - **ABROGATO**
- **ART 5.** TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI - **ABROGATO**
- **ART 6.** RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI - **ABROGATO**
- **ART 7.** CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI - **ABROGATO**
- **ART 8.** CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE - **ABROGATO**
- **ART 9.** CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI - **ABROGATO**
- **ART 10.** NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA' - **ABROGATO**
- **ART 11.** CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - **ABROGATO**
- **ART 12.** EDIFICI MONUMENTALI E DI PARTICOLARE PREGIO DEL CENTRO STORICO - **ABROGATO**
- **ART 13.** ZONE SOGGETTE A VINCOLI E A CONTROLLO AMBIENTALE - **ABROGATO**
- **ART 14.** ZONE DI ESPANSIONE PERIFERICHE E RESTANTE TERRITORIO EXTRAURBANO- **ABROGATO**
- **ART 15.** DOMANDA DI CONCESSIONE - **ABROGATO**
- **ART 16.** ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA - **ABROGATO**
- **ART 17.** AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE - **ABROGATO**
- **ART 18.** CARATTERE DELLA AUTORIZZAZIONE - **ABROGATO**

- **ART 19.** TERMINE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - **ABROGATO**
- **ART 20.** RESPONSABILITA' - **ABROGATO**
- **ART 21.** MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI - **ABROGATO**
- **ART 22.** ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE - **ABROGATO**

- **ART. 23 - NORME TRANSITORIE**

Comma 1° e Comma 2° - Abrogati;

In prima applicazione del presente Regolamento, allo scopo di consentire agli utenti-contribuenti inadempienti di regolarizzare la propria posizione agli effetti dell'autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico, viene disposto che i medesimi i quali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente, presentano apposita istanza di regolarizzazione, corredata di tutti gli elaborati elencati al precedente art. 15, compatibilmente con le limitazioni e nelle sanzioni per omessa richiesta di autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico.

- **ART 24.** LIMITAZIONI - **ABROGATO**
- **ART 25.** IMPIANTI ABUSIVI - **ABROGATO**
- **ART 26.** CONTROLLI - **ABROGATO**

CAPO TERZO

DISCIPLINA DELLA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- **ART. 27 - OGGETTO**

La pubblicità si esplica in tutto il territorio del Comune.

Sono soggette all'imposta sulla pubblicità le insegne, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie visive ed acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni e cioè diverse da quelle costituite da manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati dal medesimo e nell'ambito del territorio Comunale.

- **ART. 28 - SOGGETTO PASSIVO**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

- **ART. 29 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità di cui ai successivi art. 36 e 37 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del cento per cento.

- ART. 30 - DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo di cui al precedente art. 28 è tenuto, prima di iniziare l'esposizione della pubblicità, a presentare al Comune dichiarazione, anche cumulativa, su apposito modello fornito dal Comune e messo a disposizione degli interessati nella quale debbono essere indicati le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra somma dovuta a seguito della nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della denuncia, la pubblicità di cui agli art. 36, 37 e 38, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

- ART. 31 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dall'art. 36, commi 1 e 3, dall'art. lo 37 e dell'art. 38 commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonomia obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento al secondo decimale, per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5 ovvero per difetto se la terza cifra è inferiore a 5. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non avente carattere commerciale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a millecinquecento euro (€ 1.500,00).

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario, giusto quanto stabilito dall'art. 45 della legge 23/12/2000, n° 388.

- ART. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 Gennaio 1988, n° 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 Dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 Dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma quarto, del Codice Civile.

- ART. 33 - RIMBORSI E INTERESSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Sulle somme dovute a qualsiasi titolo spettano gli interessi di mora in ragione del 2,50% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento, giusto quanto statuito dall'art. 17, comma 2, della legge 146/1998.

In base alle previsioni dell'art. 8 della legge 27/07/2000, n° 212, il contribuente può richiedere al Comune l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione con quote di somme spettanti a titolo di rimborsi.

- ART. 34 - TASSA PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

- ART. 35 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale, in esecuzione all'art. 10 del D. L.svo 507/93, come modificato dall'art. 6 del D. L.svo 26/01/2001, n° 32.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

- ART. 36 - PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è fissata in **€ 20,947**

Per le pubblicità, di cui in precedenza, che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di **€ 2,095**, pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal precedente comma.

Per la pubblicità di cui ai precedenti commi che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,50 ed 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100%.

- ART. 37 - PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal primo comma del precedente art. 36; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al quarto comma del precedente art. 36.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|---|------------------|
| a) - per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. : | € 116,016 |
| b) - per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. : | € 77,344 |
| c) - per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie: | € 38,671 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui innanzi è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al precedente terzo comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

L'imposta non e' dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni, come disciplinato dall'art. 10 della legge 28/12/2001, n° 448 e successive modifiche ed integrazioni.

- ART. 38 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la visione in forma intermittente, lampeggiante o simile l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare è fissata in **€64,453**.

Per la pubblicità di cui al presente primo comma di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa di **€6,445** pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dal primo e secondo comma effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

- ART. 39 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, la tariffa per l'imposta sulla pubblicità è fissata in **€4,027** per ogni giorno.

Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera di **€2,014** pari alla metà di quella ivi prevista.

- ART. 40 - PUBBLICITA' CON STRISCIONI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dal primo comma dell'art. 36, comma 1.

- ART. 41 - PUBBLICITA' CON AEROMOBILI E PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni disegni fumosi, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio Comunale per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta una imposta pari a **€96.680**, come contemplato dal secondo comma dell'art. 15 del D. Leg.vo 507/93.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a **€48,339** cioè paria alla metà di quella prevista dal precedente comma.

- ART. 42 - PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta di **€4,027** per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

- ART. 43 - PUBBLICITA' CON APPARECCHI AMPLIFICATORI

Per la pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione l'imposta è fissata per **€12,085**.

- ART. 44 - RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, religiose e filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

- ART. 45 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblici, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative al servizio medesimo;
- f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui al precedente art.37;
- g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazione, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- j. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, in ottemperanza all'art. 10 della legge 28/12/2001, n° 448.

CAPO QUARTO

DISCIPLINA DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 46 - OGGETTO

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Il servizio delle pubbliche affissioni, a cura del Comune, in appositi impianti e spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

-ART. 47 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI

In ottemperanza al terzo comma dell'art. 18 del D. leg.vo 507/93, tenuto conto che il Comune di Termini Imerese è da classificarsi alla 4° classe, la superficie complessiva degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni viene fissato in non meno di 342 metri quadrati.

Il Sindaco, al fine di poter garantire il diritto alla libera manifestazione del pensiero ai propri cittadini, con apposita Ordinanza determina appositi spazi, situati lungo le più importanti Vie e Piazze, da destinare all'affissione c.d. d'opinione nonché la pubblicità relativa alle attività delle associazioni non aventi carattere di lucro.

Infine il Comune si riserva il diritto di utilizzare a suo uso esclusivo gli steccati dei cantieri edili come mezzo di pubblicità in genere.

- ART. 48 - SOGGETTO PASSIVO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto a favore del Comune in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità.

- ART. 49 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 X 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

a) - per i primi dieci giorni; **€1,772**

b) - per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione. **€0,532**

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui in precedenza è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

- ART. 50 - PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere eseguito contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui al precedente art. 31; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni contenute nei precedenti art. li 31 - 32 - 33 e 34 del presente Regolamento .

- ART. 51 - RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art.52;
- b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari;

- ART. 52 - ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali ed Amministrative;

- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

- ART. 53 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai precedenti 3° e 4° comma il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

- ART. 54 - AFFISSIONI DI URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione è attribuita al 70% al concessionario del servizio.

- ART. 55 - PUBBLICITA' DELLE TARIFFE E DEGLI SPAZI

Nell'ufficio del servizio delle Pubbliche Affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO QUINTO

FUNZIONARIO RESPONSABILE, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

- ART. 56 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni della sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente primo comma spettano al concessionario.

- ART. 57 - SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

In esecuzione all'art. 12 del D. L. svo 18/12/97, n° 473:

- per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta, con un minimo di €51,00;

- per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggior taxa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono a elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da €51,00 ad €258.00.

Le sanzioni innanzi indicate sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della taxa, se dovuta, e della sanzione.

Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è applicabile l'art. 13 del D. L.svo 471/1997 nonché l'art. 13 del D. L.svo 472/1997.

Sulle somme dovute per l'imposta di pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora in ragione del 2,50% per ogni semestre, giusto quanto statuito dall'art. 17, comma 2, della legge 146/1998.

- ART. 58 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I° e II° del Capo I° della legge 24/11/1981, n° 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'istallazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,00 ad € 1.032,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

L'ufficio Tecnico e/o il Comando di Polizia Urbana dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma secondo, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal precedente art. 35.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3 del D. Leg.vo 507/93.

CAPO SESTO

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE

- ART. 59 - GESTIONE DEL SERVIZIO

(Soppresso dall'art. 53, comma 4, del D. L.svo 446/1997)

- ART. 60 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

(Soppresso dall'art. 53, comma 4, del D. L.svo 446/1997)

- ART. 61 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Soppresso dall'art. 53, comma 4, del D. L.svo 446/1997)

- **ART. 62 - CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE**
(Soppresso dall'art. 53, comma 4, del D. L.svo 446/1997)

- **ART. 63 - INCOMPATIBILITA'**
(Soppresso dall'art. 53, comma 4, del D. L.svo 446/1997)

- **ART. 64 - DECADENZA**
(Soppresso dall'art. 53, comma 4, del D. L.svo 446/1997)

- **ART. 65 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE**
(Soppresso dall'art. 53, comma 4, del D. L.svo 446/1997)

- ART. 66 - VIGILANZA

E' attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai fini di cui al precedente comma, il Comune è tenuto a inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri e il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

La Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ove ritenga che le delibere concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri ed il contratto siano contrari a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

In ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si fa rinvio al Decreto Ministeriale 26 Aprile 1994, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 130 del 06/06/94, nonché all'art. 35 D. Leg.vo 507/93.

La Direzione Centrale di cui al primo comma ha facoltà di richiedere al Comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del D. Leg.vo 12/11/93 al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'Ufficio dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 32 del citato D. Leg.vo 507/93 per il periodo in cui detta situazione perduri.

La Direzione Centrale della Fiscalità Locale può disporre ispezioni sulla gestione diretta o in concessione del servizio, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia.

CAPO SETTIMO

NORME TRANSITORIE FINALI ED ABROGAZIONI

- ART. 67 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per la prima applicazione del presente il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994.

Il concessionario che, alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 507/93, gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, può continuare la gestione medesima, sino alla scadenza del contratto in corso, purché entro un anno dalla suddetta data, ottenga l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 32 del medesimo D. Leg.vo 507/93.

In deroga alle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 31 del citato D. Leg.vo 507/93, è ammessa la cessione del contratto in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del Comune e nulla-osta della Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze; entro lo stesso termine e altresì

consentita, previa comunicazione al Comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.

Il Comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari ove i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 507/93, ne può autorizzare l'istallazione di nuovi impianti fino all'approvazione del seguente regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3 del D. Leg.vo 507/93.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art.23 del D.P.R. 639/72, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 93, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, e propagata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel D. Leg.vo 507/93.

Le modalità di gestione, l'aggio e il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche del D. Leg.vo 507/93.

- ART. 68 - NORME FINALI

Con decorrenza è abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento e con il D. Leg.vo 507/93.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 132/59 e all'art. 10 della legge 856/86.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente dandone comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso in cui l'utente-contribuente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della predetta pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

- ART. 69 - RINVIO

Per quanto non espressamente non contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

- ART. 70 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento Comunale esplica i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 1994.